Approvata la versione definitiva della dichiarazione IVA 2024. Le novità

Con **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2024, prot. n. 8230/2024**, approvati i nuovi modelli di dichiarazione IVA/2024 concernenti l'anno di imposta 2023, con le relative istruzioni, da presentare nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il **30 aprile 2024** ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Aggiornamenti

Pronto il *software* di compilazione IVA 2024. Rilasciata la versione software: 1.0.0 del 01/02/2024

Rilasciato dall'Agenzia delle entrate il software IVA 2024 …

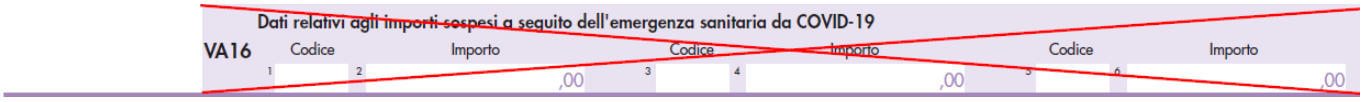
Nei nuovi modelli trovano spazio le novità relative alle modifiche alla disciplina IVA in vigore per l'anno di imposta 2023. Di seguito, per quadro, le principali novità.

Novità nei modelli

Quadro VA – Informazioni e dati relativi all'attività

Nella **sezione 2**, è stato **eliminato** il rigo **VA16** riservato ai

soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di **sospensione dei versamenti emanati a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19**.



Quadro VB – Dati relativi agli estremi identificativi dei rapporti finanziari

Il quadro, previsto per consentire l'indicazione degli **estremi identificativi dei rapporti finanziari da parte dei soggetti che intendono avvalersi della riduzione delle sanzioni** prevista dall'art. 2, comma 36-*vicies ter*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, **è stato soppresso**. Il quadro era riservato ai soggetti che si sono avvalsi di quanto previsto dal citato art. 2, comma 36-*vicies ter*, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 nel periodo di imposta in dichiarazione. In particolare, nei righi da VB1 a VB7 andavano indicati gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari di cui all'art. 7, sesto comma, del d.P.R. n. 605 del 1973 (ad esempio banche, società Poste italiane spa, etc.) in essere nel periodo di imposta oggetto della dichiarazione.

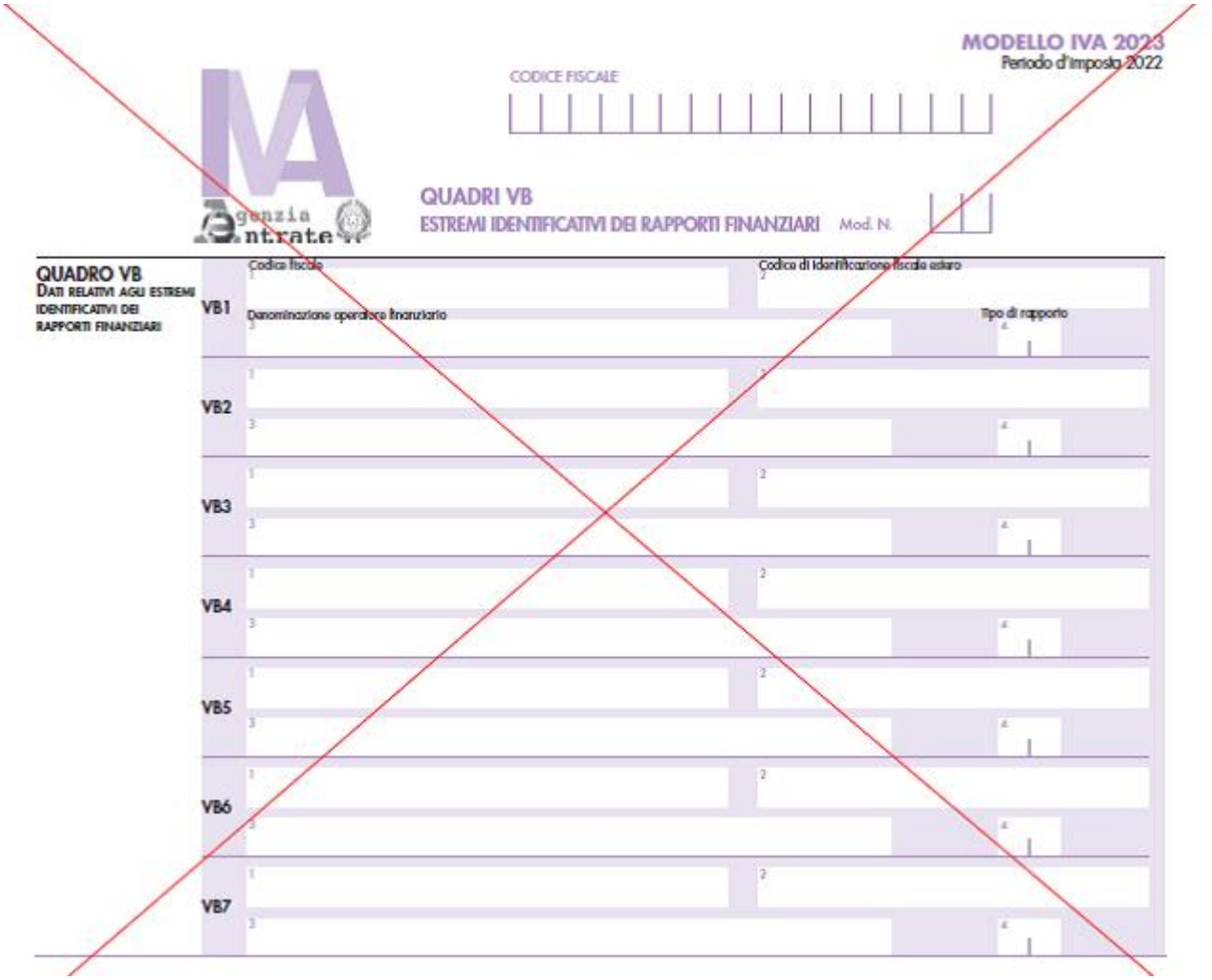
Si ricorda che ai sensi dell'art. 2, comma 36-*vicies ter*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per gli esercenti imprese o arti e professioni **con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro**, i

quali per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell'esercizio dell'attività utilizzano **esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante è prevista la riduzione alla metà delle sanzioni amministrative di cui agli artt. 1, 5 e 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471**.

La modifica recepisce quanto stabilito dal decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante: «*Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari.*», che all'articolo 15, comma 2, **a decorrere dal periodo d'imposta 2023**, ha modificato il comma 36-*vicies-ter* dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138. Disposizione che consente gli esercenti imprese o arti e professioni con **ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro** che, per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell'esercizio dell'attività, **utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante**, per le violazioni relative alla dichiarazione IVA e ai rimborsi, nonché per la violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto (di cui agli articoli 1, 5 e 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471) **la riduzione alla metà delle sanzioni**.

Con la citata disposizione, al comma 2, espunto dal predetto comma 36-*vicies-ter* il riferimento all'obbligo di indicare, nelle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA, gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari.

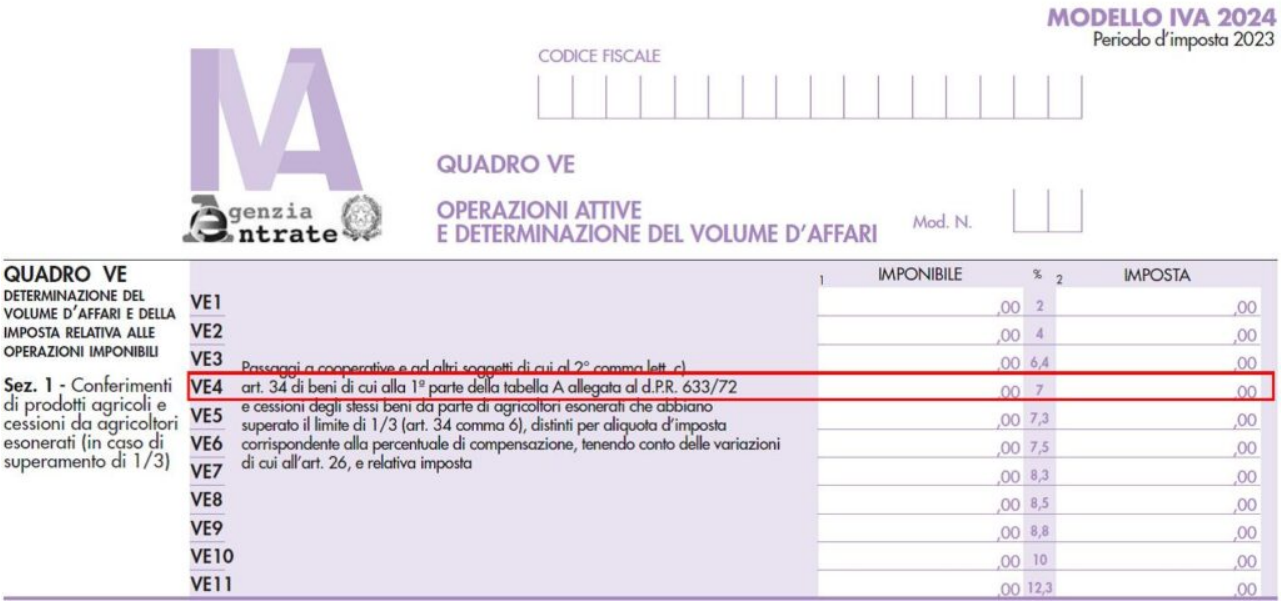
Di conseguenza, **ferma restando la riduzione alla metà delle sanzioni amministrative alle predette condizioni di legge, si elimina l'obbligo di indicare gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari nelle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto**.



Quadro VE – Operazioni attive e determinazione del volume d’affari

Nella **sezione 1**, è stata **aggiunta una nuova percentuale di compensazione** nel rigo **VE4**. In tale rigo vanno indicate le operazioni attive **con percentuale di compensazione del 7 per cento** (per gli animali vivi della specie bovina e suina). Di conseguenza, sono stati rinumerati i righi successivi. **È stato soppresso il rigo in cui andavano indicate le operazioni attive con percentuale di compensazione pari al**

9,5 per cento. La maggiorazione (9,5 per cento) non è stata infatti confermata dal [decreto *“Milleproroghe 2023”*], di conseguenza la sua applicazione si è esaurita al 31 dicembre 2022 e dal 1° gennaio 2023 è scattata nuovamente la percentuale ordinaria del 7 per cento.



MODELLO IVA 2024
Periodo d'imposta 2023

CODICE FISCALE

QUADRO VE

OPERAZIONI ATTIVE
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

Mod. N.

QUADRO VE
DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI

Sez. 1 - Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (in caso di superamento di 1/3)

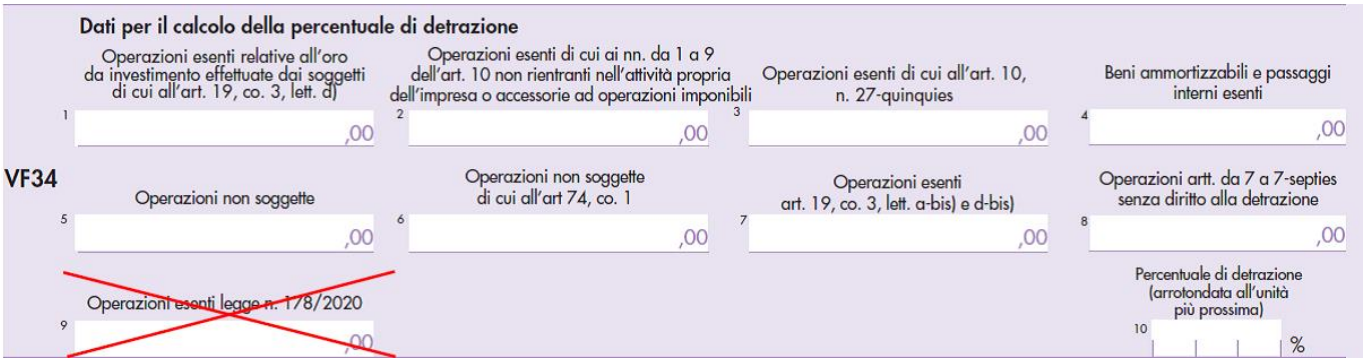
		1 IMPONIBILE	% 2	IMPOSTA
VE1		,00	2	,00
VE2		,00	4	,00
VE3	Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c)	,00	6,4	,00
VE4	art. 34 di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al d.P.R. 633/72	,00	7	,00
VE5	e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbiano	,00	7,3	,00
VE6	superato il limite di 1/3 (art. 34 comma 6), distinti per aliquota d'imposta	,00	7,5	,00
VE7	corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni	,00	8,3	,00
VE8	di cui all'art. 26, e relativa imposta	,00	8,5	,00
VE9		,00	8,8	,00
VE10		,00	10	,00
VE11		,00	12,3	,00

Quadro VF – Operazioni passive e IVA ammessa in detrazione

Nella **sezione 1**, è stata aggiunta una nuova percentuale di compensazione nel rigo **VF5**. In tale rigo vanno indicate le operazioni passive con percentuale di compensazione del 7 per cento. Di conseguenza, sono stati rinumerati i righi successivi. **È stato soppresso il rigo in cui andavano indicate le operazioni passive con percentuale di compensazione pari al 9,5 per cento**.

Nella **sezione 3-A**, nel rigo **VF34**, è stato soppresso il **campo 9** riservato alle operazioni esenti di cui alla legge n. 178/2020. Conseguentemente il campo successivo è stato

rinumerato in **campo 9**.



Nella **sezione 3-B**, è stata aggiunta una nuova percentuale di compensazione nel rigo **VF42**. In tale rigo vanno indicate le operazioni con percentuale di compensazione del 7 per cento. Di conseguenza, sono stati rinumerati i righi successivi. È stato soppresso il rigo in cui andavano indicate le operazioni con percentuale di compensazione pari al 9,5 per cento.

Quadro VL – Liquidazione dell'imposta annuale

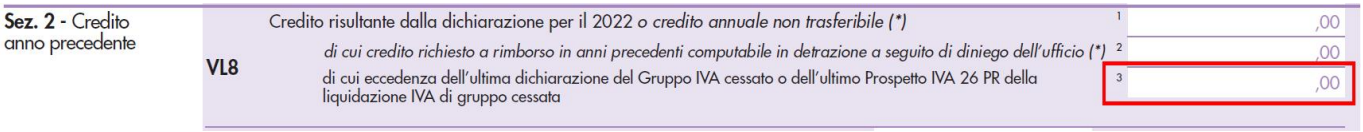
Nella **sezione 2**, nel rigo **VL8** è stato inserito il **campo 3**, per indicare l'eccedenza a credito risultante dall'ultima dichiarazione del Gruppo IVA cessato o dall'ultimo Prospetto IVA 26 PR della liquidazione IVA di gruppo cessata.

Il nuovo **campo 3**, è riservato all'***ex*** **rappresentante del Gruppo IVA** di cui agli articoli 70-*bis* e seguenti del DPR N.

633/1972 e **all'*ex* controllante della procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo** di cui all'articolo 73 che devono indicare, rispettivamente:

- **il credito maturato nell'ultima dichiarazione presentata dal Gruppo IVA cessato, non richiesto a rimborso ma computato in detrazione dall'*ex* rappresentante** del Gruppo nelle proprie liquidazioni periodiche o nella propria dichiarazione annuale (art. 70-*decies*, comma 4);
- **il credito risultante dall'ultimo prospetto riepilogativo IVA 26 PR presentato, non chiesto a rimborso dalla *ex* controllante** ma dalla stessa computato in detrazione nelle proprie liquidazioni periodiche successive alla cessazione della procedura di liquidazione di Nel caso in cui il credito sia utilizzato a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di interruzione della procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo, il campo va compilato nella dichiarazione relativa a tale anno successivo.

L'importo relativo a tale credito deve essere riportato anche nel **campo 1.**

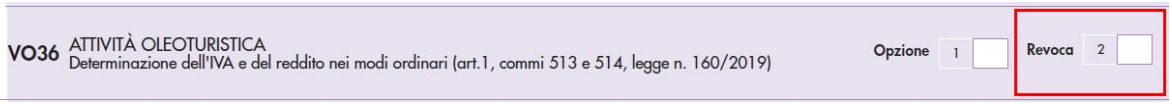


Quadro VO – Comunicazione delle opzioni e revoche

Nella **sezione 3**, nel rigo **VO36**, riservato ai soggetti che esercitano l'attività **oleoturistica di cui ai commi 513 e**

514, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ***(in "Finanza & Fisco" n. 38-39/2019, pag. 2156)***, è stata introdotta la casella per comunicare la **revoca dell'opzione per il regime ordinario**.

Si ricorda che nel **Rigo VO36**, la **casella 1** deve essere barrata dai soggetti esercenti l'attività oleoturistica di cui all'art. 1, commi 513 e 514, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che hanno optato per la detrazione dell'IVA e per la determinazione del reddito nei modi ordinari e comunicano, pertanto, di non essersi avvalsi della determinazione forfetaria dell'imposta prevista dall'art. 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413. **L'opzione è vincolante per un triennio ed è valida fino a revoca**. La **casella 2** deve essere barrata per comunicare la revoca dell'opzione.



Prospetto riepilogativo IVA 26 PR/2024

Quadro VS

Nella **sezione 2**, è stato eliminato il rigo **VS23**, riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

Quadro CS

Il **quadro CS**, previsto per consentire ai soggetti passivi del contributo straordinario di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, di assolvere ai relativi adempimenti dichiarativi **è soppresso**.

Novità nelle istruzioni

Avvertenze generali – Versamenti e rateizzazione

Modificate le istruzioni di compilazione, **paragrafo 2.1** "*Avvertenze generali – Versamenti e rateizzazione*" per dar conto delle modifiche introdotte dall'articolo 8, comma 1, lettera *a*), **decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1**, «*a decorrere dal versamento delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023*», sull'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno esteso il **termine per completare il pagamento rateale del saldo d'imposta**: non più entro il mese di novembre, **ma entro il 16 dicembre**.

Versamenti e rateizzazione

L'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il **16 marzo** di ciascun anno nel caso in cui il relativo importo superi euro 10,33 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).
Si ricorda che in tutti i casi in cui il termine di pagamento cade di sabato o in un giorno festivo, detto termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
I contribuenti possono versare in unica soluzione ovvero rateizzare ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Le rate devono essere di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell'IVA in unica soluzione. Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza ed in ogni caso l'ultima rata non può essere versata oltre il 16 dicembre.
Sull'importo delle rate successive alla prima è dovuto l'interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile, pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e cosi via.
Il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (fissata al 30 giugno dall'art. 17, comma 1, primo periodo, del d.P.R. n. 435/2001), con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d'interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo (artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 542 del 1999). Anche i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono avvalersi del differimento del versamento dell'IVA versando l'imposta entro il 30 giugno a prescindere dai diversi termini di versamento delle imposte sui redditi (anche per tali soggetti, pertanto, si tiene conto dei termini di versamento previsti dall'art. 17, comma 1, primo periodo, del d.P.R. n. 435/2001).
Si precisa che la maggiorazione dello 0,40%, prevista per ogni mese o frazione di mese, si applica sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati in F24.

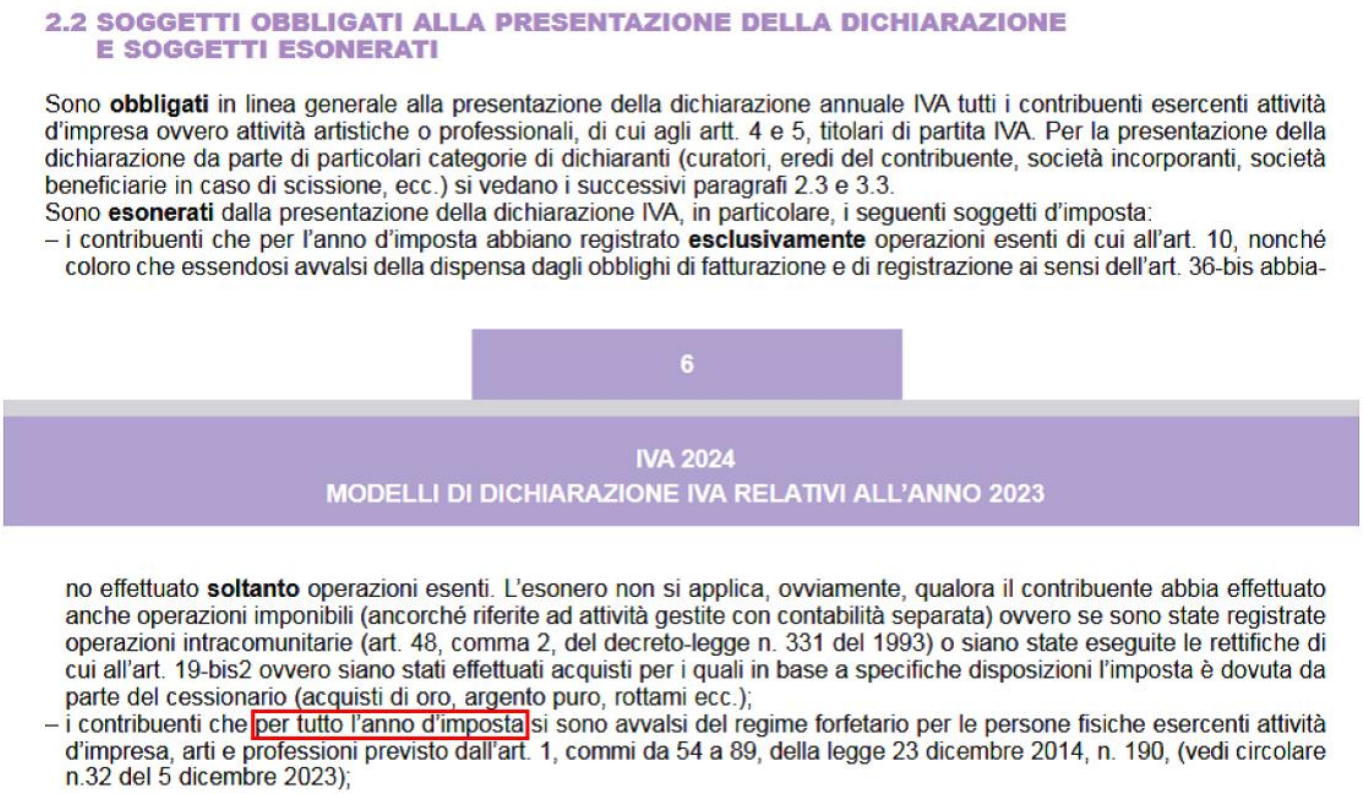
Riepilogando, il soggetto IVA può:
– versare in un'unica soluzione entro il 16 marzo oppure rateizzare maggiorando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima;
– versare in unica soluzione entro il 30 giugno con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo oppure rateizzare dalla data di pagamento, maggiorando dapprima l'importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima.

È, in ogni caso, possibile avvalersi dell'ulteriore differimento del versamento del saldo IVA al termine fissato dal comma 2 dell'art. 17 del d.P.R. n. 435 del 2001 (30 luglio), applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) gli ulteriori interessi dello 0,40% (cfr. risoluzione n. 73/E del 20 giugno 2017).
Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui all'art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, compresi i versamenti rateali, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 37, comma 11-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223).

Soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione e soggetti esonerati

Nell'elencazione dei contribuenti esonerati dalla dichiarazione annuale, **paragrafo 2.2,** precisato che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA, "i contribuenti **che per tutto l'anno** d'imposta si sono avvalsi del **regime forfetario** per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni previsto dall'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (vedi: circolare n. 32 del 5 dicembre 2023 ***in "Finanza & Fisco" n. 38/2023, pag. 2292***)"; tale chiarimento è naturalmente collegato alla "*nuova*" speciale causa di fuoriuscita "*immediata*" dal regime forfetario, consistente nel **superamento della soglia di 100mila euro di ricavi o**

compensi percepiti nel corso dell'anno.



2.2 SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE E SOGGETTI ESONERATI

Sono **obbligati** in linea generale alla presentazione della dichiarazione annuale IVA tutti i contribuenti esercenti attività d'impresa ovvero attività artistiche o professionali, di cui agli artt. 4 e 5, titolari di partita IVA. Per la presentazione della dichiarazione da parte di particolari categorie di dichiaranti (curatori, eredi del contribuente, società incorporanti, società beneficiarie in caso di scissione, ecc.) si vedano i successivi paragrafi 2.3 e 3.3.
Sono **esonerati** dalla presentazione della dichiarazione IVA, in particolare, i seguenti soggetti d'imposta:
– i contribuenti che per l'anno d'imposta abbiano registrato **esclusivamente** operazioni esenti di cui all'art. 10, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell'art. 36-bis abbia-

no effettuato **soltanto** operazioni esenti. L'esonero non si applica, ovviamente, qualora il contribuente abbia effettuato anche operazioni imponibili (ancorché riferite ad attività gestite con contabilità separata) ovvero se sono state registrate operazioni intracomunitarie (art. 48, comma 2, del decreto-legge n. 331 del 1993) o siano state eseguite le rettifiche di cui all'art. 19-bis2 ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali in base a specifiche disposizioni l'imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami ecc.);
– i contribuenti che per tutto l'anno d'imposta si sono avvalsi del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni previsto dall'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (vedi circolare n.32 del 5 dicembre 2023);

Quadro VO – Comunicazione delle opzioni e revoche
Liquidazioni trimestrali – Art. 7 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542

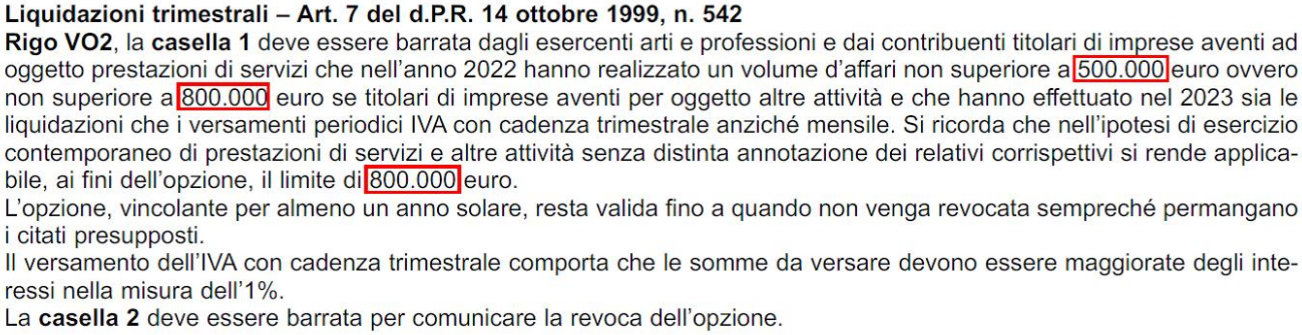
In dichiarazione i nuovi limiti per la liquidazione IVA trimestrale

Modificate le istruzioni (**pag. 53**) per tener conto **dell'innalzamento delle soglie per le liquidazioni trimestrali IVA**, che si determinano, per effetto della disposizione di cui all'articolo 14, comma 11, [legge 12](#)

novembre 2011, n. 183 ***(in "Finanza & Fisco" n. 36/2011, pag. 3066)***, i**n base a quelle di accesso al regime di contabilità semplificata**, come ampliate dal comma 276, dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, anche se per esso si verifica l'ammontare dei ricavi dell'anno precedente e non il volume d'affari (*cfr.* risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 15 E del 13 febbraio 2012). In altri termini, il richiamo ai «*limiti fissati per il regime di contabilità semplificata*» non implica che, per determinare la periodicità degli adempimenti IVA, rileva l'importo dei ricavi previsti ai fini delle imposte sui redditi; **quello che rileva è il volume d'affari**, costituito come specificato nella citata **risoluzione 15/2012,** dall'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi poste in essere nell'anno, con le eccezioni di cui all'articolo 20 del D.P.R. 633/1972.

Alla luce della novità apportata dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023), spiegano **le nuove istruzioni** nel "**Rigo VO2**, la **casella 1** deve essere barrata dagli esercenti arti e professioni e dai contribuenti titolari di imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi che nell'anno 2022 hanno realizzato un volume d'affari non superiore **a 500.000 euro** ovvero non superiore **a 800.000 euro** se titolari di imprese aventi per oggetto altre attività e che hanno effettuato nel 2023 sia le liquidazioni che i versamenti periodici IVA con cadenza trimestrale anziché mensile. **Si ricorda che nell'ipotesi di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi e altre attività senza distinta annotazione dei relativi corrispettivi si rende applicabile, ai fini dell'opzione, il limite di 800.000 euro**. **L'opzione, vincolante per almeno un anno solare**, resta valida fino a quando non venga revocata sempreché permangano i citati presupposti. Il versamento dell'IVA con cadenza trimestrale comporta che le somme da versare devono essere maggiorate degli interessi nella misura dell'1%. La **casella 2** deve essere barrata per

comunicare la revoca dell’opzione”.



Liquidazioni trimestrali – Art. 7 del d.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542
Rigo VO2, la **casella 1** deve essere barrata dagli esercenti arti e professioni e dai contribuenti titolari di imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi che nell’anno 2022 hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 500.000 euro ovvero non superiore a 800.000 euro se titolari di imprese aventi per oggetto altre attività e che hanno effettuato nel 2023 sia le liquidazioni che i versamenti periodici IVA con cadenza trimestrale anziché mensile. Si ricorda che nell’ipotesi di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi e altre attività senza distinta annotazione dei relativi corrispettivi si rende applicabile, ai fini dell’opzione, il limite di 800.000 euro.
L’opzione, vincolante per almeno un anno solare, resta valida fino a quando non venga revocata sempreché permangano i citati presupposti.
Il versamento dell’IVA con cadenza trimestrale comporta che le somme da versare devono essere maggiorate degli interessi nella misura dell’1%.
La **casella 2** deve essere barrata per comunicare la revoca dell’opzione.

Ulteriori chiarimenti per la compilazione dei modelli in alcune ipotesi di trasformazioni soggettive

E) Rimborso della minore eccedenza del triennio in caso di operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive

Nelle istruzioni, **paragrafo 3.3.3, lett. *E*)**, viene chiarito che, in caso di **operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive**, (quali fusione, scissione, conferimento, cessione o donazione d’azienda, successione ereditaria), **in cui vi è una situazione di continuità** tra i soggetti partecipanti, ai fini della determinazione dell’importo che il soggetto *avente causa* può chiedere a rimborso ai sensi dell’articolo 30, comma 3, D.P.R. n.633/72 (minore eccedenza del triennio), in ragione del principio di continuità tra i soggetti partecipanti **rilevano anche le situazioni creditorie maturate dal soggetto *dante causa* anteriormente all’operazione straordinaria**. **Il credito rimborsabile, pertanto, sarà dato dal minor importo**

risultante dalla sommatoria, anno per anno, delle posizioni creditorie maturate dai predetti soggetti.

E) Rimborso della minore eccedenza del triennio in caso di operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive

Ai fini della determinazione dell'importo che il soggetto avente causa può chiedere a rimborso ai sensi dell'articolo 30, comma 3, (minore eccedenza del triennio), si precisa che in ragione del principio di continuità tra i soggetti partecipanti rilevano anche le situazioni creditorie maturate dal soggetto dante causa anteriormente all'operazione straordinaria. Il credito rimborsabile, pertanto, sarà dato dal minor importo risultante dalla sommatoria, anno per anno, delle posizioni creditorie maturate dai predetti soggetti.

3.3.4 SOGGETTO PARTECIPANTE A UN GRUPPO IVA AVENTE CAUSA IN OPERAZIONE STRAORDINARIA DI INCORPORAZIONE DI SOGGETTI ESTERNI AL GRUPPO

Qualora nel corso dell'anno d'imposta oggetto della presente dichiarazione un soggetto partecipante a un Gruppo IVA di cui agli articoli 70-bis e seguenti incorpori una società esterna al Gruppo, l'incorporante partecipante al Gruppo IVA è tenuta a presentare per conto dell'incorporata esterna al Gruppo IVA la dichiarazione relativa alla parte dell'anno d'imposta antecedente l'incorporazione. In tale dichiarazione devono essere indicati:

- i dati del soggetto incorporato nella parte riservata al contribuente;
- i dati del soggetto incorporante partecipante al Gruppo IVA nel riquadro riservato al dichiarante, riportando il valore 9 nella casella relativa al codice di carica;
- le operazioni effettuate dalla incorporata fino alla data di efficacia dell'operazione.